

# GR\_GERICHTE ZR2 2025 20 vom 24. Juli 2025

GR Gerichte, 2025-07-24, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr\\_gerichte\\_ZR2\\_2025\\_20](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_ZR2_2025_20)

FR: GR\_GERICHTE ZR2 2025 20 du 24 juillet 2025

IT: GR\_GERICHTE ZR2 2025 20 del 24 luglio 2025

## Regeste

azione di accertamento dell'inesistenza del debito (art. 85a LEF) | OR 394-529  
Auftrag/Geschäftsführung o. Auftrag/Bürgschaft etc.

## Erwägungen

### E. 6

/ 11 espressamente deciso di fare procedendo "in autonomia senza patrocinio" (act. A.1, pag. 1). Tale decisione può essere confermata ritenuto il carattere prevalentemente scritto del procedimento d'appello. L'avv. David Simoni riceve la presente sentenza per conoscenza. 2. Nella decisione impugnata, i giudici di prime cure hanno ritenuto che l'appellante non avesse versato l'anticipo delle presumibili spese processuali entro il termine suppletorio, scaduto il 27 settembre 2024, e che l'istanza di gratuito patrocinio fosse stata presentata solo successivamente a tale scadenza. La domanda formulata il 3 aprile 2025, volta a ottenere una proroga del termine suppletorio per il pagamento dell'anticipo fino alla scarcerazione, anche se interpretata come istanza di restituzione del termine ai sensi dell'art. 148 CPC, risulterebbe intempestiva. Ciò in quanto sarebbe stata presentata oltre il termine di dieci giorni decorrenti dalla conoscenza della decisione di diniego del gratuito patrocinio. L'appellante sarebbe d'altronde venuto a conoscenza della richiesta di anticipo già prima della carcerazione. Pertanto, il tribunale non è entrato nel merito dell'azione volta ad accertare l'inesistenza del debito ai sensi dell'art. 85a LEF, dichiarandola irricevibile (recte: inammissibile; act. B.1, consid. 20), e ha revocato la sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C.\_\_\_\_\_ ordinata con decisione cautelare dell'8 novembre 2024 (act. B.1, consid. 21), ponendo le spese processuali a carico dell'appellante (act. B.1, consid. 22). 3.1. Nel proprio appello, l'appellante sostiene che la detenzione preventiva, sopraggiunta il 23 agosto 2025 durante il decorso del termine fissato per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, costituisca un impedimento oggettivo tale da giustificare la concessione di una proroga del termine per il versamento dell'anticipo delle spese o, in alternativa, l'accoglimento dell'istanza di gratuito patrocinio. Egli rimprovera all'autorità inferiore un eccessivo formalismo nell'applicazione dei termini, che a suo avviso si porrebbe in violazione del principio di proporzionalità, della buona fede processuale e del diritto di accesso alla giustizia, garantito dagli artt. 29 cpv. 1 Cost. e 6 CEDU. L'appellante contesta, inoltre, la decisione di non entrata nel merito, sostenendo che la decisione cautelare di sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'8 novembre 2024, la decisione di nomina del patrocinatore d'ufficio del 6 gennaio e 27 febbraio 2025 e lo svolgimento del dibattimento del 3 aprile 2025 avrebbero lasciato presumere che il tribunale di prima istanza intendesse procedere a un esame nel merito dell'azione (act. A.1). 3.2.1. Giusta l'art. 310 CPC, con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto (lett. a) e l'errato accertamento dei fatti (lett. b). L'appello dev'essere motivato (art. 311 cpv. 1 CPC), nel

senso che devono evincersi le ragioni

## **E. 7**

/ 11 per le quali la sentenza di primo grado è contestata. Tale confronto è essenziale alla ricevibilità del gravame (DTF 141 III 569 consid. 2.3.3; 138 III 374 consid. 4.3.1). Di principio, il giudice d'appello non è infatti tenuto ad esaminare la decisione di primo grado in tutte le direzioni, senza tenere conto delle censure presentate (artt. 311 cpv. 1 e 312 cpv. 1 CPC) al fine di rilevare eventuali difetti che potrebbero condurre all'accoglimento dell'appello, salvo vizi manifesti. Il giudice non è invece vincolato dalle argomentazioni addotte dalle parti a sostegno delle proprie censure, né dai considerandi dell'istanza inferiore; egli applica d'ufficio il diritto (art. 57 CPC; DTF 147 III 176 consid. 4.2.1 con rinvii). 3.2.2. Giusta il vecchio art. 98 CPC – applicabile al caso di specie poiché in vigore al momento dell'emissione delle relative disposizioni ordinatorie processuali (cfr. art. 407f CPC e contrario) – il giudice può esigere che l'attore anticipi un importo a copertura parziale o totale delle spese procedurali presumibili. La norma non prescrive un preciso momento per tale richiesta; nella prassi è frequente che il giudice formuli due distinte richieste di anticipo: la prima a ricezione dell'atto introduttivo dell'istanza e, la seconda, prima del dibattimento (TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 30). L'art. 101 cpv. 1 CPC prevede che il giudice fissa un termine per il versamento dell'anticipo. Se tale termine decorre infruttuosamente, assegna un termine suppletorio; in caso di mancato pagamento entro quest'ultimo, non entra nel merito dell'azione (art. 101 cpv. 3 CPC). Suddetto termine è prorogabile, a condizione che la domanda sia motivata e venga presentata prima della sua scadenza (art. 144 cpv. 2 CPC) e, in caso di scadenza, può essere restituito se la parte rende verosimile di non aver colpa dell'inosservanza o di averne solo in lieve misura. La domanda deve tuttavia essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza (art. 148 cpv. 1 e 3 CPC). Tale norma si applica anche ai termini per il versamento dell'anticipo delle presumibili spese processuali, inclusa l'assegnazione del termine suppletorio prevista dall'art. 101 cpv. 3 CPC (TREZZINI, op. cit., art. 101 n. 14). L'istanza di gratuito patrocinio, che comporta l'esenzione totale o parziale dall'anticipazione delle spese processuali presumibili (art. 118 cpv. 1 lett. a CPC), se presentata prima della scadenza fissata per il versamento dell'anticipo, ne interrompe il decorso (art. 119 cpv. 1 CPC; sentenze del Tribunale federale 4D\_35/2019 del 5 settembre 2019 consid. 3; 4A\_506/2018 del 22 luglio 2019 consid. 5; 4A\_67/2010 del 23 aprile 2010 consid. 2.4; 5P.40/2001 del 12 marzo 2001). In caso di reiezione dell'istanza, il giudice deve, di principio, fissare un nuovo termine per il versamento dell'anticipo (DTF 138 III 163 consid. 4.2; sentenza del Tribunale federale 5A\_654/2015 del 22 dicembre 2015 consid. 5.1), salvo che la richiesta risulta presentata con scopi dilatori, contrari alla buona fede (sentenze del Tribunale federale 5A\_88/2024 del

## **E. 8**

/ 11 30 luglio 2024 consid. 4.3; 2C\_496/2021 del 30 novembre 2021 consid. 3.3; 5A\_280/2018 del 21 settembre 2019 consid. 4.1-5.2; 4A\_67/2010 del 23 aprile 2010 consid. 2.4; TREZZINI, op. cit., art. 101 n. 4). Il diritto federale non obbliga il giudice ad attendere il versamento dell'anticipo prima di dare impulso alla procedura, rientrando nel suo potere di apprezzamento la fissazione del termine per la risposta scritta (art. 222 cpv. 1 CPC; DTF 140 III 159 consid. 4.2 e 4.3; sentenza del Tribunale federale 4A\_303/2019 del 21 novembre 2019 consid. 10; TREZZINI, op. cit., art. 98 n. 34). La mancata prestazione dell'anticipo, accompagnata dall'avviso delle conseguenze dell'inosservanza (art. 147 cpv. 3

CPC), comporta l'inammissibilità dell'azione (art. 59 cpv. 1 e 2 lett. f CPC). Tale decisione non produce effetti di regiudicata materiale, salvo che per la specifica questione processuale (DTF 140 III 159 consid. 4.2.2; 139 III 334 consid. 3.1). 3.3. Nel caso in esame, il Tribunale regionale Maloja, con disposizione ordinatoria del 20 agosto 2024, ritirata dall'appellante presso l'ufficio postale il giorno successivo, ha assegnato all'appellante un primo termine per il versamento dell'anticipo, con scadenza fissata al 10 settembre 2024 (act. TR IV/2 [115-2024- 29]). A seguito dell'infruttuoso decorso di tale termine, il Tribunale regionale ha concesso, con ordinanza del 13 settembre 2024 notificata il 17 settembre 2024, un termine suppletorio di dieci giorni, accompagnato dalla comminatoria che, in caso di mancato versamento, l'azione sarebbe stata dichiarata inammissibile (act. TR IV/6 [115-2024-29]). L'istanza di gratuito patrocinio è stata presentata il 3 ottobre 2024, dunque oltre il termine suppletorio, e respinta con decisione del 3 gennaio 2025 per carenza della documentazione necessaria a comprovare la mancanza di mezzi necessari (act. TR I/1 e IV/4 [135-2024-371]). Anche qualora si volesse interpretare la domanda di proroga del termine, formulata solamente in sede di dibattimento del 3 aprile 2025 (act. TR VII/1 [115-2024-29]), quale richiesta di restituzione del termine, la stessa risulterebbe comunque tardiva, in quanto presentata dopo la scadenza del termine suppletorio, avvenuta il 27 settembre 2024 (act. TR IV/6 [115-2024-29]). L'appellante non ha d'altronde presentato una nuova istanza (fondata) di gratuito patrocinio, che avrebbe eventualmente potuto essere concessa – eccezionalmente – con effetto retroattivo (art. 119 cpv. 4 CPC). Il Tribunale regionale poteva infine pronunciarsi sull'ammissibilità dell'azione per mancato pagamento dell'anticipo delle spese anche dopo il dibattimento (cfr. supra consid. 3.2.2). Ciò vale, in particolare, nel caso in esame, in considerazione delle circostanze concrete e dello svolgimento della procedura. Per tutti questi motivi, non si configura alcuna violazione dei principi di proporzionalità, buona fede o accesso alla giustizia. La decisione di dichiarare l'azione inammissibile per mancato

## **E. 9**

/ 11 pagamento dell'anticipo è conforme alla normativa applicabile e alla relativa giurisprudenza. 3.4. Le censure fatte valere dall'appellante risultano infondate. 4. L'appello deve pertanto essere respinto e la decisione del 3 aprile 2025 del Tribunale regionale Maloja confermata. 5.1. L'appellante ha presentato un'istanza di gratuito patrocinio anche per la presente procedura d'appello (act. A.1, pag. 12). Ai sensi dell'art. 117 CPC, chiunque ha diritto al gratuito patrocinio se è sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la sua domanda non appare priva di probabilità di successo (lett. b). Nel caso in esame, l'istanza dev'essere respinta in quanto l'appello risulta manifestamente infondato (cfr. per la natura e il contenuto dell'esame in seconda istanza: TREZZINI, op. cit., art. 117 n. 63 segg.). Si precisa che, nella procedura di gratuito patrocinio, non vengono prelevate spese processuali (art. 119 cpv. 6 CPC). 5.2. La tassa di giustizia per la procedura d'appello è fissata, in maniera ridotta in considerazione delle circostanze, a CHF 100.00 (art. 105 cpv. 1 CPC e art. 11 cpv. 2 e 15 cpv. 1 OTGPC [CSC 320.210]) ed è posta a carico dell'appellante, interamente soccombente (art. 106 cpv. 1 prima frase CPC). 5.3. Non è riconosciuta alcuna indennità per spese ripetibili all'appellata, nella misura in cui egli non è incorso in ulteriori spese in ragione dell'appello non essendogli stato fissato alcun termine per la risposta (cfr. art. 312 cpv. 1 CPC). 6. La presente decisione è resa a giudice unico, in ragione dell'evidente infondatezza dell'appello (art. 18 cpv. 3 Legge sull'organizzazione giudiziaria [LOG; CSC 173.000]). 7. Giusta l'art. 268 cpv. 2 prima frase CPC i provvedimenti cautelari – quali la sospensione provvisoria dell'esecuzione ai sensi dell'art. 85a cpv. 2 LEF

(BANGERT, in: Staehelin/Bauer/Lorandi [edit.], Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs - Basler Kommentar, 3a ed. 2021, art. 85a n. 19) – decadono con il passaggio in giudicato della decisione di merito. Ne consegue che la sospensione provvisoria dell'esecuzione n. C.\_\_\_\_\_, disposta dal Tribunale regionale con decisione cautelare dell'8 novembre 2024, decade con la presente sentenza. 8. Per quanto concerne infine i rimedi esperibili sul piano federale (artt. 51 cpv. 1 lett. a, 112 cpv. 1 lett. d LTF), contro questa sentenza può essere interposto ricorso in materia civile al Tribunale federale (artt. 72 cpv. 1, 74 cpv. 1 lett. b LTF),

#### **E. 10**

/ 11 in quanto il valore litigioso supera CHF 30'000.00. Di principio, il ricorso – a differenza del presente appello – non ha effetto sospensivo automatico (art. 103 cpv. 1 LTF), riservata una diversa decisione da parte del giudice dell'istruzione (art. 103 cpv. 3 LTF).

#### **E. 11**

/ 11 Il Tribunale d'appello pronuncia: 1.1. L'istanza di gratuito patrocinio del 30 maggio 2025 è respinta. 1.2. Non sono prelevate spese processuali per la procedura di gratuito patrocinio. 2. L'appello è respinto. Di conseguenza, la decisione del Tribunale regionale Maloja del 3 aprile 2025 è confermata. 3. La tassa di giustizia per la procedura d'appello di CHF 100.00 è posta a carico di A.\_\_\_\_\_. 4. Non vengono assegnate indennità per spese ripetibili. 5. [Rimedi giuridici] 6. [Comunicazioni]

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.